

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) PAGNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) BULLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) TRAVERSI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore LORENZA BULLO

Seduta del 24/03/2026

FATTO

Parte ricorrente espone di aver concluso in data 29.07.2015, un contratto di finanziamento (a tasso fisso e con rata costante) con delegazione di pagamento di quota dello stipendio mensile netto, finanziamento da rimborsare in 120 rate di euro 176,00 ciascuna per un montante di complessivi euro 21.120,00.

Il finanziamento veniva estinto anticipatamente nel mese di novembre 2019 in corrispondenza della rata n. 50, sulla base di conforme conteggio estintivo.

Previo esperimento infruttuoso della fase di reclamo, la parte ricorrente chiede che l'Arbitro condanni la parte resistente al rimborso delle commissioni non maturate a seguito di estinzione anticipata ai sensi

dell'art. 125-sexies TUB per una somma complessiva chiesta a rimborso, calcolata con il *criterio di proporzionalità lineare*, di euro **2560,21** (di cui euro 1007,89 a titolo di interessi (corrispettivi) non maturati, come peraltro previsto dal SECCI al punto 4 ("Rimborso anticipato"), nonché euro 1305,92 per provvigioni all'intermediario del credito, euro 246,40 per commissioni perfezionamento finanziamento, oltre agli interessi legali dal giorno dell'estinzione a quello del rimborso.

L'intermediario convenuto resiste alla pretesa contro deducendo quanto segue:

- di aver già rimborsato al ricorrente tutti gli oneri dovuti in base alla disciplina contrattuale, alla normativa italiana e al costante, decennale orientamento da sempre tenuto al riguardo dalla Banca d'Italia, dall'Arbitro Bancario Finanziario e dal Giudice ordinario;
- il modulo contrattuale oggetto di ricorso è stato costantemente ritenuto conforme alla legge dall'Arbitro e dal Giudice ordinario;
- il contratto controverso risulta *sottoscritto prima del 25 luglio 2021* e pertanto è soggetto alle disposizioni di cui all'art. 125-sexies TUB vigenti alla data di sottoscrizione del contratto;
- il testo precedente dell'art. 125-sexies, comma 1 del Testo Unico Bancario quand'anche applicato secondo un'interpretazione retroattivamente conforme alla sentenza Lexitor della Corte di Giustizia dell'11/09/2019, con tutte le conseguenti lesioni al legittimo affidamento dei finanziatori, *non consente il rimborso indifferenziato di tutti i costi "up front" e, in particolare, di quelli pagati a terzi*; la sentenza Lexitor, infatti, non ha disposto nulla sul punto, essendosi occupata solo ed esclusivamente della ritenuta necessità di includere nella riduzione del costo totale del credito i "costi...determinati unilateralmente dalla banca" (punto 31 e ss.);
- lo stesso principio è stato affermato dalla sentenza 9 febbraio 2023 emessa dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella causa C-555/21;
- anche i recenti interventi normativi in materia, quali la L. 103 del 10 agosto 2024 e soprattutto il DL 104 del 10 agosto 2024, successivamente convertito senza modificazioni, con il riferimento alle norme sulla ripetizione di indebito e sull'arricchimento senza causa, hanno confermato la non rimborsabilità delle voci di costo devolute a soggetti diversi dal finanziatore;
- nessun rimborso è pertanto dovuto al cliente con riguardo ai costi *up front e in particolare a quelli volti a remunerare attività di terzi (intermediario)* ;
- infine, con riguardo alla richiesta di restituzione degli interessi sulla base del metodo *pro rata temporis*, la stessa è manifestamente infondata per le ragioni che seguono;
- la richiesta di rifusione degli interessi secondo il criterio del *pro rata temporis* è infondata in quanto il relativo riferimento contenuto nel SECCI riguarda la sola quota di oneri non maturati; ovvero, volendo riferire tale criterio anche agli interessi, occorrerebbe applicarlo alla sola "*quota di interessi non maturata*", con un risultato peggiore per il cliente rispetto al rimborso concretamente applicato dalla banca; peraltro, riconoscere al cliente il rimborso di parte degli interessi già maturati comporterebbe un arricchimento privo di giustificazione;
- per il finanziamento in oggetto è pattuito infatti un *piano di ammortamento alla francese*, consegnato al ricorrente all'atto della sottoscrizione, la cui caratteristica è quella di avere rate costanti, interessi decrescenti e quote di capitale crescente, come risulta dalla "*Legenda*

esplicativa delle principali nozioni e terminologie dell'operazione" presente nell'Allegato al Modulo SECCI, che afferma al punto intitolato "*Ammortamento a scalare*" la seguente frase: "*Modello di piano di rimborso detto "alla francese"* che prevede per la rata una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta";

- tale pattuizione sul piano di ammortamento "alla francese" risulta incompatibile con qualsivoglia rimborso in favore del cliente delle quote di interessi sulle rate residue calcolati in diversa misura;
- riconoscere al cliente il rimborso degli interessi già maturati relativi alla quota parte di capitale di cui il medesimo cliente ha già goduto, comporterebbe un illecito arricchimento in capo a quest'ultimo.

L'intermediario convenuto conclude pertanto per il rigetto del ricorso per infondatezza in fatto e in diritto delle pretese avanzate.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata di quest'ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito, estinzione dalla quale deriva, come previsto dall'articolo 125-sexies del TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

Tale credito alla restituzione è previsto dall'art. 125-sexies TUB, norma la cui natura imperativa, quindi non derogabile dalle parti, è stata a più riprese affermata dall'ABF (cfr., tra le molte, la decisione del Collegio di Coordinamento n. 10035/2016).

Con la riformulazione dell'art. 125sexies del TUB, ad opera della l. n. 106 del 23/07/2021, entrata in vigore il 25/07/2021 il legislatore italiano aveva inteso adeguarsi alla indicazione dei Giudici della Corte di Giustizia Europea (c.d. Sentenza Lexitor del 2019), stabilendo l'obbligo del rimborso di tutti i costi del credito (fatta eccezione per l'imposta di bollo), così superando la distinzione tra i costi istantanei, non rimborsabili, e i costi soggetti a maturazione nel tempo, rimborsabili; il novellato art. 125 sexies del TUB, tuttavia, per espressa previsione in esso inserita, stabiliva però che il rimborso di tutti i costi del credito, senza alcuna distinzione di sorta tra quelli soggetti a maturazione nel tempo (c.d. *recurring*) e quelli non soggetti a maturazione nel tempo (c.d. *up front*), costituiva obbligo solo per i contratti stipulati successivamente alla novella, mentre per i contratti stipulati in precedenza (come il contratto in oggetto) prevedeva espressamente l'applicazione dell'art. 125 sexies del TUB nella sua antecedente formulazione, nonché l'applicazione delle norme secondarie emesse tempo per tempo a corollario; il Collegio di Coordinamento ABF, con decisione n. 21676 del 15/10/2021 aveva confermato che le nuove prescrizioni legislative, adeguatrici dell'ordinamento nazionale alla Sentenza Lexitor del 2019, si

applicavano ai soli contratti stipulati a far data dall'entrata in vigore della legge n. 106/2021 e ciò anche nel rispetto di inderogabili principi generali di diritto, quali la certezza del diritto, il legittimo affidamento e l'irretroattività delle nuove disposizioni legislative.

Successivamente è però intervenuta la sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimo l'art. 11-octies, comma 2, D.L. n. 73/2021 (Decreto sostegni bis) conv. con l. 106/2021 nella parte in cui, in caso di estinzione anticipata dei finanziamenti relativi a contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021, limitava il diritto del consumatore a ottenere la riduzione del costo totale del credito ai costi *recurring*, escludendo quelli *up front*.

A seguito della richiamata sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale, anche per i contratti di finanziamento come quello in oggetto, sottoscritti prima del 25 luglio 2021 trova dunque applicazione, ai fini del rimborso degli oneri non maturati in caso di estinzione anticipata, l'originario art. 125 sexies TUB, come interpretato alla luce della sentenza Lexitor.

Al riguardo, è orientamento condiviso tra i Collegi quello di voler assicurare continuità all'orientamento già stabilito con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019, richiamata espressamente dalla sentenza 263/22 della Consulta che ne ha osservato la conformità alla Sentenza "Lexitor", e alle valutazioni già condivise tra gli stessi Collegi. Conseguentemente il quadro regolatorio vigente e applicabile ai fini del rimborso degli oneri non maturati in caso di estinzione anticipata ai sensi dell'art. 125 sexies TUB, è il seguente, a prescindere dalla data di sottoscrizione del finanziamento:

- per i costi *recurring*, criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio di rimborso diverso);
- per quelli *up front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Relativamente alle imposte e oneri erariali, è orientamento condiviso tra i Collegi (oggi peraltro ribadito anche dal legislatore) che essi costituiscono voci di costo non retrocedibili in quanto si tratta di adempimenti afferenti al diritto pubblico in cui l'intermediario agisce come sostituto d'imposta, adempiendo a un obbligo legale, senza avere margini per la determinazione dei relativi importi; si aggiunga che la fattispecie dell'estinzione anticipata è analoga a quella del recesso del cliente, per la quale l'art. 125 ter TUB prevede espressamente la non rimborsabilità delle imposte.

Restano fermi i già noti principi espressi dai Collegi in tema di rimborsabilità degli interessi legali (*dal reclamo al saldo e purché oggetto di domanda*, domanda presente nel caso di specie anche se con decorrenza dal giorno di estinzione; v. C. di Coordinamento 5304/2013).

Ciò premesso, codesto Collegio ritiene che, ai fini della soluzione del caso in esame, il contesto come sopra delineato non appare modificato dalla recente entrata in vigore del D.L. n.104/2023, coordinato con la legge di conversione 9 ottobre 2023, n. 136 che, all'art. 27- rubricato "Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo", così recita: "1. All'articolo 11-octies, comma 2 , del decreto-legge 25

maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: *«Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte»*.

Il Collegio evidenzia inoltre che gli oneri commissionali di cui il ricorrente domanda il rimborso rivestono entrambi natura *up front* per le ragioni che seguono:

- a) *le commissioni alla mandataria per il perfezionamento del finanziamento* sono da ritenersi di natura *up front*, in quanto si riferiscono ad attività finalizzate al “*perfezionamento del finanziamento*”;
- b) *le provvigioni all'intermediario del credito* sono *up front*, in quanto dall'allegato al Secci versato in atti si evince che le attività svolte erano *prodromiche al finanziamento*

Applicando, pertanto, al caso in esame i criteri di rimborso come sopra delineati a seguito della citata sentenza della Corte Costituzionale, criteri confermati, per i contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021, anche dal nuovo art.11octies, comma 2, D.L. n. 73/2021, come modificato dall'art. 27 D.L. n. 104/2023 (L. conv. n. 136/2023), risulta quanto segue:

- la voce di costo *Commissioni alla mandataria per il perfezionamento del finanziamento* e (avente natura c.d. *up front* in quanto riferita ad attività prodromica alla conclusione del finanziamento), voce quantificata da contratto in complessivi euro 422,40 e *mai rimborsata dall'intermediario stante il testo del contratto all'epoca sottoscritto*, va invece rimborsata secondo il *criterio della curva degli interessi e quindi per euro 154,53* e non nella maggior somma quantificata dal ricorrente applicando il criterio del *pro rata temporis*, qualificando detta voce di costo richiesta a rimborso come *recurring*;
- la voce di costo *Provvigioni all'intermediario del credito*(avente natura c.d. *up front* in quanto riferita ad attività di intermediario finanziario ex art. 106 TUB prodromiche al finanziamento), voce quantificata da contratto in complessivi euro 2238,72 e *mai rimborsata dall'intermediario stante il testo del contratto all'epoca sottoscritto*, va invece rimborsata secondo il *criterio della curva degli interessi e quindi per euro 819,00* e non nella maggior somma quantificata dal ricorrente applicando il criterio del *pro rata temporis*, qualificando detta voce di costo richiesta a rimborso come *recurring*;
- la voce *interessi corrispettivi* (voce avente natura c.d. *recurring* come sotto specificato) voce quantificata in base al tasso indicato in contratto in complessivi euro 4.635,78, voce rimborsata dall'intermediario in sede di conteggio estintivo per soli 1696,32, va invece rimborsata *secondo il criterio di proporzionalità lineare come richiesto dal ricorrente - per le ragioni di seguito esplicitate - e quindi per ulteriori euro 1007,89*.

Con riguardo alla *richiesta di restituzione degli interessi corrispettivi non maturati*, parte ricorrente ne chiede il rimborso secondo il criterio *pro rata temporis*, alla luce di quanto riportato nel **modulo SECCI** dove è previsto espressamente quanto segue nel **riquadro relativo al Rimborso anticipato**: “....il Cliente avrà diritto al rimborso della quota di interessi e di oneri non ancora maturata; tale quota viene calcolata in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue”.

Parte resistente contesta la suddetta richiesta eccependo la correttezza dell'importo di euro 1696,32 già rimborsato in sede di conteggio estintivo *a titolo di interessi non maturati a seguito di anticipata estinzione*, importo calcolato non secondo il criterio di proporzionalità lineare, stante la pattuizione di un *piano di ammortamento alla francese*, piano consegnato alla parte ricorrente all'atto della sottoscrizione del finanziamento, piano la cui caratteristica è quella di avere rate costanti, con interessi decrescenti e quote di capitale crescente. A supporto di quanto affermato, parte resistente fa riferimento alla seguente documentazione in atti: **a) piano di ammortamento** del finanziamento in oggetto, allegato alle controdeduzioni; **b) alla (i) “Legenda esplicativa delle principali nozioni e terminologie dell'operazione” - punto relativo ad ammortamento a scalare**” di cui all'**Allegato al Modulo SECCI** dove sono spiegate le caratteristiche di un tale ammortamento. L'intermediario resistente deposita altresì il prospetto riepilogativo delle clausole contrattuali in punto di informazioni rese al cliente sul trattamento degli interessi.

Dal complesso di tali clausole emerge una ambiguità tra lo specifico metodo di calcolo indicato per il rimborso della quota di *interessi* ed oneri (senza distinzione tra le due categorie) non ancora maturati in caso di *rimborso anticipato (metodo proporzionale)* e quanto disposto in punto di caratteristiche dell'ammortamento nel cui piano (*alla francese con rate costanti, interessi decrescenti e quote di capitale crescenti*) si evince la ripartizione decrescente degli interessi in corrispondenza di ogni singola rata.

Secondo i più recenti orientamenti condivisi dai Collegi e ribaditi dal Collegio di Coordinamento con le decisioni nr. 6885/2022 e 6888/2022, in relazione a fattispecie contrattuali analoghe, stante l'ambiguità della clausola contrattuale si applica il criterio *pro rata temporis anche per la restituzione della quota interessi* (naturalmente se vi è specifica domanda al riguardo, come nel caso in esame): ciò ai sensi dell'art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell'art. 35, comma 2 d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore); nel caso in esame l'ambiguità deriva dal fatto che nel modulo SECCI allegato al contratto è previsto, da un lato, che gli interessi, in caso di rimborso anticipato, vadano restituiti con il criterio *pro rata temporis* e, dall'altro, che le rate del finanziamento sono calcolate secondo il piano di ammortamento alla francese.

Con specifico riguardo, inoltre, alla voce *Provvigioni intermediario del credito* di cui sopra, il Collegio osserva che è orientamento costante dell'ABF quello secondo cui l'intermediario è tenuto al rimborso di tutti i costi in caso di estinzione anticipata, sicché anche per questa voce sussiste la piena legittimazione passiva in capo a quest'ultimo.

Al riguardo, il presente Collegio si richiama al principio già accolto anche da altri Collegi (v. Collegio Torino, decisione n. 10337/20, Collegio di Napoli, decisione n. 7257/2023, Collegio di Milano, decisione n. 12405/2023, Collegio di Bari, decisione n. 6852/2023), nonché dal presente Collegio con la decisione n. 11202/2023: il riferimento è al principio secondo il quale, come si ricava anche sentenza della Corte di Giustizia Europea (c.d. sentenza Lexitor dell'11 settembre 2019), non assume rilevanza la destinazione finale dell'importo pagato dal cliente, in quanto "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore" del quale il soggetto concedente il credito è a conoscenza (art. 3, lett. g) dir. 2008/48/CE).

Il Collegio ritiene, infine, inconferente ai fini della decisione del presente ricorso, il richiamo effettuato dal convenuto alla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 9/2/2023 nella causa C-555/2021, pronuncia secondo la quale sono legittime le normative nazionali che, nel caso di rimborso anticipato del finanziamento, dispongono la non rimborsabilità dei costi posti a carico del consumatore per prestazioni già eseguite integralmente.

La predetta sentenza, infatti, è destinata a dispiegare effetto esclusivamente con riguardo ai *contratti di credito immobiliare a favore dei consumatori*, come evidenziato dalla stessa pronuncia, la quale (par. 32 e 35) si fa carico di motivare il proprio differente tenore, rispetto a quanto statuito precedentemente dalla sentenza c.d. "Lexitor" e lo fa sulla base della *specificità della disciplina di cui alla direttiva 2014/17/UE*: il complessivo sistema di informazioni precontrattuali ai consumatori previsto in detta direttiva, infatti, in specie mediante il c.d. PIES, consente di rendere costoro adeguatamente edotti circa la ripartizione dei costi tra quelli *recurring* ed *up front*, evitando ("a monte") il rischio di abusi da parte dell'intermediario creditizio riguardo alla qualificazione degli stessi (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 479/2024 e n. 5157/2023).

Si riporta di seguito la tabella elaborata alla luce degli elementi agli atti della procedura e sulla base degli orientamenti condivisi tra i Collegi:

rate complessive	120	rate scadute	50	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	70	TAN	5,14%					
Denominazione		% rapportata al TAN	36,58%					
Interessi				4.635,78 €	Recurring	2.704,21 €	1.696,32 €	1.007,89 €
Commiss. Mandataria per il perfezionamento				422,40 €	Up front	154,53 €		154,53 €
Provvigioni all'intermediario del credito				2.238,72 €	Up front	819,00 €		819,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								1.981,42 €

Alla luce di quanto sopra esposto, il totale che l'intermediario deve rimborsare al ricorrente ammonta pertanto ad euro **1981,00**, tenuto conto dell'arrotondamento all'unità di euro, ai sensi della normativa applicabile; su tale somma sono altresì dovuti gli interessi legali dalla data del reclamo *e non dalla data di estinzione* come invece richiesto dalla parte ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 1.981,00 (millenovecentottantuno/00), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE